

OGGETTO: Circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026 - Proroga dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata

Per il 2026 estesa la misura dell'incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026 e che scelgono di continuare a lavorare. Per ottenere l'incentivo al posticipo del pensionamento è necessario presentare domanda all'INPS. L'Istituto verifica i requisiti e comunica l'esito, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" al lavoratore e al datore di lavoro, che potrà applicare l'incentivo solo dopo l'assenso dell'Istituto.

L'INPS, con la circolare n. 42/2026, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026 (Circolare Fipe n. 4/2026).

La misura, già prevista dalle precedenti leggi di bilancio, è stata **prorogata anche per l'anno 2026**. L'incentivo si sostanzia nella facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici e che scelgono di continuare a lavorare, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'IVS o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. **In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà di rinuncia, da un lato, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versare la quota contributiva a carico del lavoratore e, dall'altro, l'importo corrispondente viene erogato direttamente in busta paga.**

Soggetti beneficiari

La facoltà di avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:

- **entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile** di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- **entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata** di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Scopri la **Giornata della Ristorazione** Per la cultura dell'ospitalità | **16 maggio 2026**

giornatadellaristorazione.com

Imposizione fiscale

L'Istituto precisa che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale qualora non fosse esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. **Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.**

Infatti, a seguito della novella introdotta dall'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, l'articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 ha previsto che all'incentivo in trattazione si applica l'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Procedura di riconoscimento

Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento dell'incentivo in trattazione, il lavoratore interessato deve darne comunicazione all'INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.

L'Istituto, a seguito della presentazione della domanda da parte del lavoratore, verifica il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il **servizio "Comunicazione bidirezionale"**, l'accoglimento della stessa.

Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari n. 82 del 22 settembre 2023 e n. 102/2025 (Circolare Fipe 81/2025).

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate Circolare Fipe n. 4/2026 Circolare Fipe 81/2025 Circolare FIPE n. 7/2025	Collegamenti esterni https://www.inps.it/it/it.html	Parole chiave incentivo; pensione anticipata; pensione anticipata flessibile; legge di bilancio 2026
--	--	--